

Codice A1816A

D.D. 28 luglio 2017, n. 2449

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Raimondi Luigi - Interventi selvicolturali in Manta (CN), Loc. Strada Valcrosa - Istanza n. 36477/2017.

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Raimondi Luigi, in data 28/06/2017 – assunta al Protocollo n. 30533;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato Dott. For. Fabrizio Maglioni del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 27/07/2017, nel quale si esprime parere in parte favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali ed in parte se ne propone il diniego, a causa dell'effettuazione degli interventi stessi in assenza del rilascio del provvedimento autorizzativo, e comunque prima che fossero trascorsi i 30 giorni di rito per lo scadere dei termini di silenzio-assenso, così come previsto dall'art. 6, comma 3 del Regolamento forestale vigente;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammissibile ha.	Superficie da diniegare ha.
- Rimboschimento del piano montano a larice e pino strobo	5,1982	2,5252	2,6730
Totale	5,1982	2,5252	2,6730

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

VISTO D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

- di autorizzare in parte, con riferimento alla sola superficie ammissibile pari a 2,5252 ha, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta Raimondi Luigi all'esecuzione degli interventi selvicolturali nel Comune di Manta (CN), Località Strada Valcrosa, così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici dettagliate nello specifico in tabella 1 e secondo la cartografia (fig. 1) dell'allegato facente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

–si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati a Catasto in Comune di Manta, F. 1 Mappali 53, 56, 57, 59, 61, 216 per complessivi 2,5252 ha, così come indicato nella

- planimetria di cui all'allegato alla presente Determinazione Dirigenziale (aree prive di campitura all'interno dei mappali evidenziati);
- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie così come precedentemente indicata per ha 2,5252, interessata da un rimboschimento del piano montano a larice e pino strobo, nonché essere conforme al progetto presentato;
 - eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco temporanee previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
 - il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
 - il n. di piante (tutte e solamente larice e pino strobo) prelevabili con l'intervento è pari a ca. 1340, secondo quanto desumibile dai dati delle aree di saggio rapportato alla superficie di intervento effettivamente autorizzabile;
 - si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 915 mc circa; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
 - il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante di larice e pino strobo;
 - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
 - particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
 - i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi);
 - uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – qualora previste - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
 - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
 - ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
 - a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

- 1) chiusura e protezione degli accessi;
- 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato;
- di diffidare la ditta Raimondi Luigi, titolare dell'istanza sopra citata dall'effettuare i lavori selvicolturali sulle zone ancora da percorrere sino all'avvenuta effettuazione delle operazioni di misurazione volte al controllo e al sanzionamento da parte dell'autorità competente;
- di diniegare in parte l'autorizzazione, con riferimento alla sola superficie non ammissibile pari a 2,6730 ha, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., alla ditta Raimondi Luigi per l'esecuzione degli interventi selvicolturali nel Comune di Manta (CN), Località Strada Valcrosa, così come descritti nel progetto d'intervento, *in quanto l'intervento è iniziato in assenza del rilascio del provvedimento autorizzativo, e comunque prima che fossero trascorsi i 30 giorni di rito per lo scadere dei termini di silenzio-assenso, così come previsto dall'art. 6, comma 3 del Regolamento forestale vigente.*

La superficie complessiva oggetto di diniego è pari a complessivi 2,6730 ha, secondo quanto riportato nella tabella 2 ed secondo la cartografia (vedasi allegato, Fig. 1 - aree con campitura marroncino e azzurro):

- di diffidare la ditta Raimondi Luigi, titolare dell'istanza sopra citata:
 - a) dal proseguire i lavori selvicolturali oggetto dell'istanza in assenza di autorizzazione sulle zone già percorse sino all'avvenuta effettuazione delle operazioni di misurazione volte al controllo e al sanzionamento da parte dell'autorità competente;
 - b) a predisporre un progetto dell'intervento di ripristino precedentemente descritto, a firma di un professionista abilitato in materia, da sottoporre alla valutazione di conformità da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, che individui nel dettaglio gli interventi relativi alle prescrizioni di cui al successivo punto c);
 - c) ad effettuare, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento forestale regionale vigente, un intervento di ripristino, consolidamento ed adeguamento, consistente nelle operazioni seguenti:
 - abbattimento delle piante rilasciate qualora gravemente compromesse con le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco già eseguite in assenza di autorizzazione
 - allestimento, concentramento ed esbosco eseguiti correttamente dei fusti ancora presenti sul letto di caduta
 - gestione corretta delle ramaglie e dei residui delle operazioni selvicolturali secondo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale vigente

- allontanamento in posizione di sicurezza dei tronchi eventualmente ancora accumulati a ridosso di piante instabili
- esecuzione di rinfoltimenti per gruppi da effettuarsi con latifoglie autoctone
- esecuzione delle opportune cure colturali (risarcimento fallanze) all'interno dei gruppi per almeno due annualità dopo l'impianto.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI